

I.C.B.I.

**INIZIATIVA I.C.B.I.
(INIZIATIVA CARBURANTI BASSO IMPATTO)**

PROCEDURA PER OTTENERE INCENTIVI PER PRIVATI

La procedura per ottenere gli incentivi è semplice: il cittadino deve prenotare la trasformazione a GPL o a metano presso un'officina aderente all'iniziativa che, dopo avere verificato la disponibilità dei fondi, comunica quando potrà installare sul veicolo l'impianto a gas.

La documentazione che l'automobilista deve esibire per ottenere l'incentivo:

1. Copia della carta di circolazione comprovante la proprietà, la targa del veicolo e la classe ambientale di omologazione CE, indicata alla riga V9 della sezione 2;
2. Copia di documento di identità o riconoscimento non scaduto comprovante la residenza in uno dei Comuni aderenti alla Convenzione ICBI;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà secondo lo schema come in allegato A – da compilare solo nel caso di persone fisiche;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà secondo lo schema come in allegato B – da compilare solo nel caso di persone giuridiche

L'incentivo per ogni trasformazione è di 350,00 Euro. Il contributo viene detratto direttamente in fattura sotto forma di detrazione sui prezzi del listino.

Il contributo messo a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio non è cumulabile, qualora ci siano, con altre agevolazioni previste da altri Enti Locali ed è valido fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Fa fede la data di accettazione della prenotazione.

L'officina esegue la prenotazione dell'incentivo avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione dal referente tecnico-amministrativo, individuato dalle Associazioni dei costruttori di impianti di conversione dei veicoli, quelle degli installatori e quelle degli artigiani riparatori auto.

La procedura assegna un codice di prenotazione unico, vincolato ai dati del veicolo, del proprietario e dell'officina che ha effettuato la richiesta. Questo codice non è cedibile e garantisce solo l'accantonamento del fondo, mentre l'erogazione dell'incentivo avverrà solo dopo verifica dei requisiti da parte dell'ufficio ICBI.

Ottenuto il codice di prenotazione l'officina può eseguire la trasformazione a Metano o GPL rispettando il "listino prezzi massimi", come da allegato 3 dell'Accordo di Programma.

La fattura/ricevuta fiscale dovrà evidenziare il rispetto del listino massimo e l'applicazione del contributo.

Ogni officina aderente avrà la possibilità di prenotare 15 trasformazioni alla settimana.

Accedono al contributo i veicoli EURO1 ed EURO2 immatricolati tra il 01/01/1993 e il 31/12/2000.

ALLEGATO 3

Listino prezzi massimi al pubblico (IVA compresa)

concordato dalle Associazioni di impianti di conversione a GPL e metano dei veicoli, quelli degli installatori e quelle degli artigiani riparatori auto

	Tipo di alimentazione*	importo
<input type="checkbox"/> GPL	Auto a carburatori **	€ 700,00
	Auto ad iniezione **	€ 800,00
	Impianto a controllo della carburazione	€ 1.200,00
	Impianto ad iniezione gassosa	€ 1.650,00
	Impianto ad iniezione sequenziale	€ 1.800,00

	Tipo di alimentazione*	importo
<input type="checkbox"/> Metano (serbatoio 90 lt)	Auto a carburatori **	€ 1.200,00
	Auto ad iniezione **	€ 1.300,00
	Impianto a controllo della carburazione	€ 1.650,00
	Impianto ad iniezione gassosa	€ 2.200,00
	Impianto ad iniezione sequenziale	€ 2.300,00

<input type="checkbox"/>	Serbatoi toroidali, speciali, alta capacità	€ 100,00
	Indicatore di livello	€ 50,00
	Variatore di fase (metano)	€ 100,00
	Collaudo	€ 80,00

N.B.: Per autovetture particolari superiori a 4 cilindri, turbo, o con allestimenti speciali, il prezzo sarà concordato con l'installatore. Le Associazioni saranno disponibili per fornire informazioni sulle variazioni di prezzo a tutela del consumatore.

() Le differenze di prezzo sono dovute alle diversità tecnologiche degli impianti ed ai diversi tempi di installazione che questi richiedono.*

*(**) Le voci qui indicate sono riportate solo per completezza del listino; trattasi, infatti, di voci non applicabili agli incentivi previsti dal presente Accordo di programma, essendo riferite a sistemi di alimentazione a benzina con tecnologia superata dalle autovetture immatricolate a partire dal 1993 e rispondenti alla tipologia "Euro 1", ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del 28.12.1991 che ha recepito la direttiva 91/441/CEE.*

I.C.B.I.

**MINISTERO DELL'INTERNO
(DECRETO 22 NOVEMBRE 2002)**

**Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n 283 del 3 dicembre 2002)**

IL MINISTRO DELL'INTERNO :

- Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
- Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
- Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ed in particolare gli articoli 3 e 11;
- Visto il proprio decreto 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»;
- Vista la serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 recante «Prescrizioni uniformi relative alla approvazione di dispositivi di alimentazione dei veicoli a propulsione gas di petrolio liquefatto, ed alla omologazione di veicoli per ciò che concerne l'installazione di impianti gas di petrolio liquefatto»;
- Viste le circolari del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 82/1999 del 25 novembre 1999 e n. 63/2000, relative, rispettivamente, all'entrata in vigore della serie 01 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 67 ed al differimento al 1 gennaio 2001 della data di applicazione obbligatoria in ambito nazionale;
- Ritenuto di dover disciplinare, nelle more di un aggiornamento della vigente normativa di sicurezza antincendio per le autorimesse, il parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
- Acquisito il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, sulla base dell'attività di sperimentazione e dei documenti di analisi del rischio sviluppati per l'occasione;

Decreta:

Art. 1 - Parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto

1. Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al **regolamento ECE/ONU 67-01** è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel PUNTO 1.1.1 dell'allegato al Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).

Art. 2 - Condizioni di sicurezza delle autorimesse

1. Le autorimesse di cui al precedente art. 1 sono conformi al decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

I.C.B.I.

2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.